
Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche del 22 luglio 2016

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

visti:

- l'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specializzate superiori dell'11 marzo 2005;
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- il regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- il regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;
- il programma quadro d'insegnamento SSS «cure infermieristiche» del 24 settembre 2015;
- il programma quadro d'insegnamento SSS «soccorso sanitario» del 21 gennaio 2008;

decreta:

Capitolo primo Generalità

Descrizione
e titoli

Art. 1

¹La SSSCI offre cicli di formazione SSS per infermieri e soccorritori.

²I titoli rilasciati al termine dei cicli di cui al cpv. 1 sono:

- a) «infermiere dipl. SSS»;
- b) «soccorritore dipl. SSS».

³La SSSCI offre anche studi post-diploma SSS, i cui titoli riportano la specializzazione seguita dall'estensione «dipl. SPD SSS»; la Divisione della formazione professionale (di seguito Divisione) verifica e approva lo specifico piano di studi elaborato dalla direzione di istituto.

Commissione
di vigilanza

Art. 2

Richiamato l'art. 35 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015:

- a) la commissione di vigilanza del ciclo di formazione infermieri è composta di nove membri, tra i quali il capo dell'Ufficio della formazione sanitaria e sociale (UFSS) della Divisione, almeno tre infermieri dipl. SSS o titolo equivalente e un medico;
- b) la commissione di vigilanza del ciclo di formazioni soccorritori è composta di sette membri, tra i quali il capo dell'UFSS, almeno tre soccorritori diplomati SSS o con titolo equivalente e un medico.

Capitolo secondo

Ammissione e frequenza

Ammissione
iniziale al ciclo
di formazione
infermieri

Art. 3

¹Sono ammessi direttamente previo superamento della visita medica d'entrata i candidati titolari di un attestato di maturità professionale (AMP) sanitaria e sociale, come pure i titolari di un attestato di maturità specializzata (AMS).

²Sono in seguito ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili previo superamento della visita medica d'entrata i titolari di un AMP o di un AMS non specifica o di un attestato federale di capacità (AFC) ottenuto nelle professioni di assistente di studio medico, operatore socio sanitario o operatore socioassistenziale. Per persone di età superiore ai 25 anni possono essere concesse deroghe sulla base di un dossier di candidatura.

³I candidati e i titolari di una maturità estera non comprensiva delle scienze naturali o titoli equivalenti e coloro che richiedono l'ammissione su dossier sono tenuti a frequentare il corso integrativo in scienze naturali (biologia, chimica e fisica), organizzato dal Centro professionale socio sanitario medico-tecnico di Lugano, ottenendo la relativa certificazione.

⁴I candidati che sottostanno all'esame di graduatoria di cui al cpv. 2 sono tenuti ad effettuare un periodo di pratica di sei settimane in un'istituzione socio sanitaria entro l'inizio del ciclo di formazione. Fanno eccezione unicamente i titolari di un AFC ottenuto nelle professioni di assistente di studio medico, operatore socio sanitario o operatore socioassistenziale.

⁵L'esame di graduatoria, che può essere ripetuto una sola volta, prevede un commento a un tema professionale, un colloquio con un docente ed uno con uno psicologo.

⁶I candidati in possesso dell'AFC nella professione di operatore socio sanitario possono usufruire di una formazione abbreviata. L'ammissione alla formazione abbreviata è subordinata alla presentazione di uno specifico dossier e alle verifiche effettuate dalla direzione di istituto.

Ammissione
iniziale al ciclo
di formazione
soccorritori

Art. 4

¹Sono ammessi direttamente previo superamento della visita medica d'entrata e previo superamento della verifica della condizione fisica, reazione e resistenza i candidati titolari di un AMP sanitaria e sociale, come pure i titolari di un AMS.

²Sono in seguito ammessi tramite esame di graduatoria fino a completamento dei posti disponibili previo superamento della visita medica d'entrata i titolari di un AMP non specifica, di un certificato di cultura generale o di un AFC ottenuto nelle professioni di aiuto familiare, assistente di studio medico, operatore socio sanitario o operatore socioassistenziale. Per persone di età superiore ai 25 anni possono essere concesse deroghe sulla base di un dossier di candidatura.

³Ai candidati titolari di una maturità estera non comprensiva delle scienze naturali o titoli equivalenti e a coloro che richiedono l'ammissione su dossier è applicabile l'art. 3 cpv. 3.

⁴I candidati che sottostanno all'esame di graduatoria di cui al cpv. 2 sono tenuti ad effettuare un periodo di pratica di sei settimane in un'istituzione socio sanitaria entro l'inizio del ciclo di formazione. Fanno eccezione unicamente i titolari di un AFC ottenuto nelle professioni di aiuto familiare, assistente di studio me-

dico, operatore socio sanitario o operatore socio assistenziale.

⁵I candidati devono essere in possesso della licenza di condurre (categoria B).

⁶I candidati in possesso dell'attestato professionale federale (APF) di soccorritore ausiliario d'ambulanza possono usufruire di una formazione abbreviata. L'ammissione alla formazione abbreviata è subordinata alla presentazione di uno specifico dossier e alle verifiche effettuate dalla direzione di istituto.

Frequenza
e sanzioni
disciplinari

Art. 5

¹La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Alle assenze e alle sanzioni disciplinari si applicano, riservate le differenze di natura organizzativa, le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015.

²In caso di frequenza inferiore all'80% del totale delle lezioni dispensate nel corso di un anno scolastico, la Divisione, su proposta della direzione di istituto, può negare alla persona in formazione la promozione alla classe successiva o l'accesso alle procedure di qualificazione.

³Assenze superiori al 50% della durata di un singolo stage comportano la ripetizione dello stesso.

Capitolo terzo Insegnamento

Durata
e modalità

Art. 6

¹Il ciclo di formazione infermieri prevede sei semestri scolastici in tre anni e può iniziare sia in autunno che in primavera; ogni anno scolastico comprende la formazione teorica a scuola e quella pratica presso diversi istituti socio sanitari. Esso è così strutturato:

| | |
|--|---|
| Scuola teoria + pratica + TT ¹ + lavoro personale e altre attività | 2700 ore equivalenti al 50% del totale della formazione |
| Istituzione formatrice pratica professionalizzante + TT + lavoro personale e altre attività | 2700 ore equivalenti al 50% del totale della formazione |
| Totale formazione | 5400 ore |

²La durata degli studi di cui al cpv. 1 può essere ridotta a due anni per i titolari di un AFC di operatore socio sanitario.

³Il ciclo di formazione soccorritori ha la durata di tre anni; ogni anno scolastico comprende la formazione teorica a scuola e quella pratica presso diversi istituti socio sanitari. Esso è così strutturato:

¹ *Training & transfer*: si tratta di un laboratorio didattico durante il quale le persone in formazione sono assistite nell'acquisizione delle loro competenze e stimolate a collegare le loro conoscenze teoriche alla pratica professionale nella simulazione e nell'esercitazione di reali situazioni professionali prima di agire direttamente con il paziente.

Scuola

teoria + pratica + TT
+ lavoro personale e altre attività

2160 ore equivalenti al 40%
del totale della formazione

Istituzione formatrice

pratica professionalizzante + TT
+ lavoro personale e altre attività

3240 ore equivalenti al 60%
del totale della formazione

Totale formazione

5400 ore

⁴La durata degli studi di cui al cpv. 3 può essere ridotta a due anni per i titolari di un AFP di soccorritore ausiliario d'ambulanza.

⁵La formazione per entrambi i cicli può comprendere:

- a) un piano di studio sulla base di una struttura modulare;
- b) lezioni sia in presenza che a distanza;
- c) L'esecuzione di lavori pratici.

Definizione dei piani di studio**Art. 7**

I piani di studio sono definiti nei diversi programmi quadro d'insegnamento e negli allegati.

Assicurazioni sociali, spese, diritti e doveri particolari**Art. 8**

¹Le persone in formazione sono assicurate contro gli infortuni professionali, non professionali e la perdita di salario conseguente a malattia nella forma riconosciuta ai dipendenti dello Stato. I premi per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona in formazione.

²Le spese per il materiale, il lavoro di diploma, le visite e le trasferte sono a carico della persona in formazione.

³Durante la formazione pratica:

- a) il servizio notturno può essere prestato dalle persone in formazione solo durante il II anno nella misura di quattro notti e nel III anno per due settimane non consecutive; la persona in formazione deve essere affiancata da un infermiere rispettivamente da un soccorritore diplomato;
- b) non è ammesso un turno di lavoro di oltre sei giorni consecutivi, compresi i giorni di scuola, come pure non è ammesso un periodo di riposo superiore ai 4 giorni consecutivi al di fuori delle vacanze;
- c) le persone in formazione hanno diritto ai congedi pagati previsti per i dipendenti dello Stato.

Controlli della salute**Art. 9**

¹La persona in formazione deve sottoporsi alla visita medica all'entrata e alla fine della formazione e deve sottostare alle vaccinazioni obbligatorie per lo svolgimento degli stage pratici.

²Durante la formazione i controlli della salute sono organizzati dalla direzione di istituto secondo le disposizioni cantonali e federali previste per il personale sanitario.

³La cartella sanitaria della persona in formazione rimane presso il medico scolastico o lo studio medico che ha effettuato i controlli.

⁴Casi particolari sono esaminati dal medico cantonale. La direzione di istituto può richiedere la rivalutazione dell'idoneità durante la formazione nei casi in cui la stessa fosse messa in dubbio.

Capitolo quarto Valutazioni, note e promozione

Valutazioni

Art. 10

¹La valutazione delle competenze acquisite dalla persona in formazione avviene in base ai seguenti schemi:

INFERMIERI FORMAZIONE TRIENNALE

I anno

- Cinque valutazioni scritte in aula
- Rapporto di formazione pratica
- Valutazione scritta – analisi di situazione infermieristica in stage

II anno

- Rapporto di formazione pratica
- Valutazione scritta – analisi di situazione infermieristica in stage
- Quattro valutazioni scritte in aula

III anno

- Rapporto di formazione pratica
- Valutazione orale in aula

INFERMIERI FORMAZIONE BIENNALE

I anno

- Rapporto di formazione pratica
- Valutazione scritta – analisi di situazione infermieristica in stage
- Quattro valutazioni scritte in aula

II anno

- Rapporto di formazione pratica
- Valutazione orale in aula

SOCORRITORI FORMAZIONE TRIENNALE

I anno

- Valutazione scritta (analisi situazione)
- Rapporto di formazione pratica (contesto preospedaliero)
- Valutazione scritta
- Prova pratica di simulazione (la valutazione annovera anche un esame orale)

II anno

- Valutazione scritta
- Rapporto di formazione pratica (contesto psichiatrico)
- Rapporto di formazione pratica (contesto preospedaliero)
- Prova pratica di simulazione (la valutazione annovera anche un esame orale)
- Valutazione scritta

III anno

- Valutazione scritta (analisi situazione)
- Rapporto di formazione pratica (contesto preospedaliero)
- Prova pratica di simulazione (la valutazione annovera anche un esame orale)
- Valutazione scritta

²Nel ciclo di formazione soccorritori biennale sono previste le valutazioni del II e III anno del ciclo di formazione soccorritori triennale.

³Per il resto valgono per analogia le disposizioni del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015 (artt. 40 e 41).

Note

Art. 11

¹In deroga all'art. 32 cpv. 4 del regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015 la scala di valutazione è la seguente:

- A = ottimo
- B = molto buono
- C = colloquio professionale
- D = soddisfacente
- E = sufficiente
- F = insufficiente

²Le valutazioni da A a E sono considerate «acquisito».

Criteria di promozione nel ciclo di formazione infermieri

Art. 12

¹La persona in formazione supera il I anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni scritte e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni scritte non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il I anno.

²La persona in formazione supera il II anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni scritte e nel rapporto di formazione pratica; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni scritte non acquisite. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il II anno.

³La persona in formazione può accedere alle procedure di qualificazione finali se ottiene la valutazione «acquisito» nella valutazione orale e nel primo rapporto di formazione pratica del III anno; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero della valutazione orale non acquisita. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il III anno.

⁴La direzione di istituto, sentito il consiglio di classe, può decidere una deroga alle modalità di promozione, purché il rapporto di formazione pratica sia acquisito e il grado di preparazione della persona in formazione sia considerato nel complesso sufficiente.

Criteria di promozione nel ciclo di formazione soccorritori

Art. 13

¹La persona in formazione supera il I anno se ottiene la valutazione «acquisito» nelle valutazioni previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni non acquisite entro un mese salvo per quan-

to riguarda il rapporto di formazione pratica che, in caso di mancata acquisizione, comporta la ripetizione del periodo di stage. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il I anno.

²La persona in formazione supera il II anno se ottiene la valutazione "acquisito" nelle valutazioni previste; in caso di non superamento la direzione di istituto organizza il recupero delle valutazioni non acquisite entro un mese salvo per quanto riguarda il rapporto di formazione pratica che, in caso di mancata acquisizione, comporta la ripetizione del periodo di stage. La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il II anno.

³La persona in formazione accede alle procedure di qualificazione finali se ha superato con successo le valutazioni pratiche e teoriche previste al III anno e ottenuto la valutazione «acquisito» nei cinque rapporti di formazione pratica effettuati nel corso della formazione. La persona in formazione che ottiene la valutazione «non acquisito» nei rapporti di formazione pratica ha diritto di ripeterla una volta ogni periodo di stage e le procedure di qualificazione finali e il termine della formazione sono di conseguenza posticipati. L'accesso alle procedure di qualificazione finali, indipendentemente dai risultati ottenuti nelle valutazioni sommative, è subordinato al conseguimento della licenza specifica per condurre un'autoambulanza (categoria D1). La persona in formazione che non adempie a queste condizioni può ripetere dall'inizio il III anno

⁴La direzione di istituto, sentito il consiglio di classe, può decidere una deroga alle modalità di promozione, purché il grado di preparazione della persona in formazione sia considerato nel complesso sufficiente.

Procedure di
qualificazione
finali nel ciclo
di formazione
infermieri

Art. 14

¹Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o un progetto orientato alla pratica;
- b) una qualificazione nel periodo di pratica;
- c) un colloquio d'esame.

²Le procedure di qualificazione finali sono valide se sono presenti almeno due esaminatori in possesso del diploma SSS di infermiere, di cui uno insegnante della scuola con abilitazione dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) o titolo giudicato equivalente.

³La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

⁴Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

⁵La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

⁶La qualificazione del periodo di pratica non superata deve essere ripetuta non prima di sei mesi dal precedente periodo di pratica e in data stabilita dalla direzione di istituto.

Procedure di qualificazione finali nel ciclo di formazione soccorritori

Art. 15

¹Le procedure di qualificazione finali sono costituite dalle seguenti parti:

- a) un lavoro di diploma o un progetto orientato alla pratica;
- b) una qualificazione nel periodo di pratica in contesto preospedaliero;
- c) un esame pratico di simulazione basato su un caso concreto.

²Le procedure di qualificazione finali sono valide se sono presenti almeno due esaminatori in possesso del diploma SSS di soccorritore, di cui uno insegnante della scuola con abilitazione dell'IUFFP o titolo giudicato equivalente.

³La direzione di istituto stabilisce le date e le direttive per lo svolgimento delle prove e per la loro ripetizione, le descrive separatamente e ne informa tutti gli interessati.

⁴Le procedure di qualificazione finali sono considerate superate se ciascuna delle tre parti indicate al cpv. 1 sono superate.

⁵La persona in formazione che non ha superato una o più parti delle procedure di qualificazione finali può ripresentarsi una seconda e ultima volta per ognuna delle parti non superate; se anche la seconda volta una delle prove non sarà superata, le procedure di qualificazione finali saranno considerate definitivamente non superate.

⁶La qualificazione del periodo di pratica non superata deve essere ripetuta non prima di sei mesi dal precedente periodo di pratica e in data stabilita dalla direzione di istituto.

Criterio per la durata massima della formazione

Art. 16

Complessivamente la formazione non può durare più di cinque anni. Il singolo anno scolastico non può essere ripetuto più di una volta.

Capitolo quinto Disposizioni finali

Norme transitorie

Art. 17

Per le persone già in formazione al 1° gennaio 2016 si applicano le disposizioni previgenti.

Entrata in vigore e pubblicazione

Art. 18

¹Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2016/2017 e abroga tutte le disposizioni anteriori.

²Esso è pubblicato sul Foglio ufficiale.

Bellinzona, 22 luglio 2016

Per il Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport
Il Consigliere di Stato, Direttore: M. Bertoli
Il Direttore della Divisione della formazione
professionale: P. Colombo

Allegato A

Piano di studio infermieri dipl. SSS

Alla fine della formazione l'allievo deve essere competente in relazione ai seguenti processi di lavoro, che sono suddivisi in quattro processi principali:

Tabella 1:

| |
|--|
| Processo di cura |
| 1. Raccolta dei dati e anamnesi 2. Diagnosi infermieristica e pianificazione delle cure 3. Intervento infermieristico 4. Risultati delle cure infermieristiche e documentazione |
| Processo di comunicazione |
| 5. Comunicazione e gestione delle relazioni 6. Comunicazione intra ed interprofessionale |
| Management delle conoscenze |
| 7. Formazione continua 8. Funzione d'insegnamento e di formazione |
| Processo organizzativo |
| 9. Organizzazione e gestione 10. Logistica e amministrazione |

Riassunto delle ore d'apprendimento teorico per dominio

| Dominio | Ore 1° anno | Ore 2° anno | Ore 3° anno | Totale ore |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| Processo di cura | 440 | 500 | 100 | 1040 |
| Processo di comunicazione | 60 | 60 | 20 | 140 |
| Management delle conoscenze | 40 | 20 | 40 | 100 |
| Processo organizzativo | 140 | 120 | 60 | 320 |
| Totale ore d'apprendimento dei quattro domini | 680 | 700 | 220 | 1600 |
| Laboratori d'integrazione T&T | | | | |
| Totale ore T&T dei quattro domini | 220 | 220 | 100 | 540 |
| Dominio | Ore 1° anno | Ore 2° anno | Ore 3° anno | Totale ore |
| Valutazioni e lavoro di diploma | 10 | 10 | 110 | 130 |
| Ore di studio | 150 | 150 | 130 | 430 |
| Totale complessivo delle ore di formazione teorica | 1060 | 1080 | 560 | 2700 |

Allegato B

Piano di studio soccorritori dipl. SSS

| Domini e Unità | Ore previste | | | TOTALE |
|---|--------------|------------|------------|-------------|
| | 1° anno | 2° anno | 3° anno | |
| Organizzazione, direzione e documentazione degli interventi Unità: 1 Documentazione professionale Unità 2: Gestione dell'intervento | 72 | 40 | 40 | 152 |
| Valutazione della situazione e adozione delle misure organizzative e operative Unità 1 Sicurezza Unità 2 Peculiarità dell'intervento | 96 | 42 | 42 | 180 |
| Misure di salvataggio e soccorso preospedaliero Unità 1: Crisi e adattamento Unità 2: Assistenza infermieristica Unità 3: Introduzione cure preospedaliere Unità 4: Cure preospedaliere specifiche Unità 5: Cure preospedaliere specialistiche | 544 | 190 | 170 | 904 |
| Messa a disposizione di infrastruttura, tecnica e logistica Unità 1: Guida, tecnica e logistica | 48 | 48 | 48 | 144 |
| Promozione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo della professione; prevenzione. Unità 1: Sviluppo personale e professionale Unità 2: Ricerca e qualità Unità 3: Politica e legislazione Unità 4: Laboratorio d'integrazione | 276 | 260 | 244 | 780 |
| Totale ore | 1036 | 580 | 544 | 2160 |